

Largo Ugo Irneri, 1 – 34123 Trieste
Area Tecnica Auto – Flotte Trieste /MB
Email: flotte_convenzioni_@allianz.it



Ludovico Bonfiglio
Sub Agente

Agenzia di Messina
Via Natoli, 61
98123 Messina
Tel. 090.6915.94 - Cell. 392.2165580
Fax 090.6514.733
Bonfigliolu.0735@allianzloydadriatico.it
www.ageallianz.it/messina735

Iscrizione R.U.I. n. E000069905

Trieste, 5 giugno 2014

Spettabile,
Agenzia Allianz di
Messina (cod. 735)

Area Manager
Rapisarda Salvatore

Sales Manager
Pontrandolfi Michele

R.V. Motor
Mandanici Domenico

Pagg. 5

► **Oggetto:** Codifica dipendenti bancari con contratto di lavoro a tempo indeterminato iscritti al sindacato FABI di Messina, residenti nella provincia di Mesisna e familiari conviventi con a loro volta qualifica di dipendenti a tempo indeterminato Codice 9023

Con riferimento al cliente in oggetto ed alla Vostra comunicazione, Vi informiamo che abbiamo provveduto alla codifica della quotazione.

Il codice sarà disponibile in Agenzia a partire dal giorno successivo alla ricezione di una copia del presente accordo timbrata e controfirmata dal Contraente o dal Legale Rappresentante.

L'accordo sottoscritto avrà durata indeterminata, ma ci riserveremo la facoltà di disdirlo o di rivedere le condizioni tariffarie e/o normative, con preavviso di trenta giorni.

Alla prima data di rinnovo dell'accordo, la Convenzione dovrà avere al proprio interno almeno 50 polizze vive, pena la chiusura del codice.

In allegato, Vi trasmettiamo l'evidenza riassuntiva della proposta. Tale documento dovrà essere inoltrato allo scrivente ufficio a mezzo e-mail.

Rimaniamo in attesa di un Vs. riscontro e porgiamo cordiali saluti.

Allianz S.p.A.

Andrea Costa



Ettore Murgia



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianz.it

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Irneri, 1
CF, P. IVA e Registro imprese
di Trieste n. 05032630963
Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese
di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo
Allianz, iscritto all'Albo gruppi
assicurativi n. 018
Società controllata, tramite
A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

ACCORDO DI CONVENZIONE RCA E ARD 9023

Validità dell'accordo: dal 05/06/2014 fino a prossima comunicazione

Denominazione Accordo: Dipendenti bancari con contratto di lavoro a tempo indeterminato iscritti al sindacato FABI Messina

Agenzia Allianz Messina (cod. 735)

BENEFICIARI DELL'ACCORDO:

Dipendenti bancari con contratto di lavoro a tempo indeterminato iscritti al sindacato FABI di Messina, residenti nella provincia di Messina e familiari conviventi con a loro volta qualifica di dipendenti a tempo indeterminato

CONDIZIONI DELL'OFFERTA*

GARANZIA R.C.A.

Tariffa Unificata Allianz in vigore al momento dell'emissione della polizza

Settore I – Autovetture:

sconto 15% sulla tariffa BM unificata corrente vigente al momento di emissione della polizza.

GARANZIE A.R.D.

Tariffa Ufficiale Allianz in vigore al momento dell'emissione della polizza, limiti e massimali di tariffa

Incendio e Furto:

Settore I – Autovetture:

sconto 20% sulla tariffa vigente al momento di emissione della polizza.

* I premi ed i tassi indicati sono al netto delle imposte e SSN. Per quanto non espresso valgono le Condizioni Generali di Polizza.

Le garanzie non citate potranno essere concesse al premio di piena tariffa, nel rispetto delle regole assuntive vigenti.

Documentazione da consegnare alla stipula del contratto e in occasione di ogni rinnovo annuale o sostituzione della polizza, da conservare nell'incarto:

- Per i dipendenti: fotocopia di un documento rilasciato dall'Ente beneficiario dell'accordo attestante il rapporto di dipendenza a tempo indeterminato del contraente.
- Per i familiari conviventi: fotocopia di un documento rilasciato dal proprio Datore di Lavoro attestante la sussistenza del rapporto di dipendenza a tempo indeterminato.

Documentazione da consegnare solo alla stipula del contratto e da conservare nell'incarto:

- Per i familiari conviventi: stato di famiglia.

La Compagnia può richiedere in qualunque momento, e il Contraente è obbligato a consegnare, copia aggiornata della medesima documentazione già fornita.

Dai benefici della convenzione sono esclusi:

Gli assicurati di età inferiore ai 22 anni.

Tutti i contraenti che non siano "persone fisiche".

Tutti i veicoli non intestati al Contraente, salvo che l'intestatario del mezzo sia il coniuge convivente con qualifica di dipendente a tempo indeterminato oppure la società di leasing per il mezzo oggetto del contratto di locazione finanziaria in favore del Contraente.

Tutte le tipologie di veicoli che non siano espressamente richiamate nell'accordo.

Gli assicurati che abbiano maturato una classe di merito CU superiore a quella di ingresso prevista per veicoli di prima immatricolazione o dopo una voltura al PRA.

I lavoratori per i quali sia contrattualmente prevista la cessazione del contratto di lavoro anticipatamente rispetto alla scadenza della polizza.

I lavoratori che, al momento della sottoscrizione della polizza, si trovino a beneficiare della Cassa Integrazione (sia essa ordinaria o straordinaria).

I familiari non conviventi.

I familiari conviventi che non siano lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Il personale in pensione.

Tutti gli assicurati/assicurandi che non siano in possesso della documentazione prevista.

Per ogni contratto emesso dovrà essere sottoscritta la seguente clausola di convenzione:

- 1) La presente polizza e' emessa in forza e alle condizioni stabilite dalla convenzione assicurativa il cui numero e la cui denominazione sono indicati sul frontespizio della prima pagina del contratto stesso.
- 2) Le condizioni normative e di premio sono riservate esclusivamente al Contraente, contemporaneamente Intestatario al P.R.A., in qualita' di dipendente a tempo indeterminato non beneficiante dell'istituto della Cassa integrazione (sia essa ordinaria o straordinaria), ai suoi familiari conviventi, purché anch'essi lavoratori a tempo indeterminato non beneficianti dell'istituto della Cassa integrazione (sia essa ordinaria o straordinaria) entro i limiti prefissati nell'accordo di convenzione, e valgono a condizione e' fintantoche' sussistano i presupposti specificati nella convenzione medesima. Possono essere assunti solo veicoli che non siano utilizzati dal Contraente per gli scopi che caratterizzano l'attivita' dell'Ente presso cui lavora.
- 3) Per la stipula del presente contratto il Contraente consegna tutta la documentazione necessaria attestante i requisiti soggettivi per poter beneficiare delle condizioni previste dalla convenzione. Si obbliga, altresì, in occasione di ogni rinnovo o sostituzione della polizza, a produrre la predetta documentazione aggiornata, ad eccezione dello stato di famiglia che, ove previsto, va consegnato obbligatoriamente solo alla stipula della polizza. La Compagnia puo' richiedere in qualsiasi momento, e il Contraente e' obbligato a consegnare, copia aggiornata della documentazione gia' fornita.
- 4) Nel caso in cui, in corso di contratto, vengano meno i presupposti per beneficiare delle deroghe di convenzione, il Contraente deve darne comunicazione scritta alla Societa' (per il tramite dell'Agenzia a cui e' assegnato il contratto) entro 15 giorni. In tal caso, fermo quanto disciplinato in polizza in merito alla durata del contratto, il rapporto assicurativo potra' proseguire al massimo fino alla prima scadenza annua utile, dopo la quale il contratto si intendera' risolto. Il rapporto assicurativo potra' eventualmente proseguire con la stipula di una nuova polizza, priva dei benefici di convenzione in quanto non piu' applicabili.
- 5) In caso di sinistro, nell'ipotesi in cui il Contraente non avesse posseduto, all'atto della stipula/rinnovo/sostituzione, i requisiti di cui al punto 2), ovvero li avesse persi senza averne data comunicazione all'Agenzia, si prevede che:
 - per la garanzia Responsabilita' Civile Auto, la Societa' puo' procedere in ogni caso a liquidare i danni e potra' esercitare successivamente azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato fino al limite di Euro 5.000,00;
 - per le garanzie Accessorie (Incendio e Furto, Kasko, etc) la Societa' puo' procedere all'indennizzo in misura ridotta, in proporzione alla differenza fra il premio convenuto per la garanzia interessata dal sinistro e quello che sarebbe stato applicato in assenza dei requisiti previsti al punto 2).
- 6) Qualora le condizioni normative e/o di premio previste dalla convenzione dovessero essere modificate in corso di contratto, queste verranno recepite dalla polizza a partire dalla prima scadenza annuale successiva.
- 7) Nel caso in cui la predetta convenzione dovesse per qualsiasi motivo cessare, la presente polizza restera' in vigore fino alla sua naturale scadenza, cosi' come regolato nella clausola "durata del contratto". Ugualmente, nell'eventualita' che le condizioni normative e/o di premio previste dalla convenzione dovessero essere modificate, le nuove condizioni s'intenderanno inserite nella presente polizza a partire dalla data di rinnovo, nel caso di prosecuzione del rapporto assicurativo.

E' cura del sottoscrittore della convenzione promuovere l'apertura dell'Accordo in favore dei Beneficiari e comunicarne le eventuali variazioni.

Luogo e data della sottoscrizione

L'agente (visto)

Firma e timbro del Sottoscrittore della Convenzione¹
per presa visione

F. A. B. I.
Federazione Autonoma Bancari Italiani
S. A. B. - Provinciale di MESSINA
98122 MESSINA - Via 1° Settembre, 116

Scusi f. i. w.

¹ Il Sottoscrittore della Convenzione è colui che ha promosso l'apertura dell'accordo in favore dei Beneficiari.